



## REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE - ALLEGATO A

### TABELLA DELLE INDENNITA' NELLE PROCEDURE VOLONTARIE (ORDINARIE E ON-LINE)

- SPESE DI AVVIO PER CIASCUNA PARTE <sup>1)</sup>


€ 40,00
---------

- SPESE DI PROCEDURA PER CIASCUNA PARTE <sup>2)</sup>

VALORE DELLA LITE	Importo ordinario	Importo ridotto per mancata partecipazione con incontro <sup>3)</sup> (verbale negativo)	Importo ridotto per mancata partecipazione senza incontro <sup>4)</sup> (certificato di segreteria)
▪ Da 0 a 10.000,00 Euro	€ 250,00	(€ 150,00)	(€ 50,00)
▪ Da 10.000,01 a 25.000,00 Euro	€ 400,00	(€ 250,00)	(€ 50,00)
▪ Da 25.000,01 a 50.000,00 Euro	€ 600,00	(€ 350,00)	(€ 50,00)
▪ Da 50.000,01 a 250.000,00 Euro	€ 1.200,00	(€ 350,00)	(€ 50,00)
▪ Da 250.000,01 a 500.000,00 Euro	€ 2.000,00	(€ 350,00)	(€ 50,00)
▪ Da 500.000,01 a 2.500.000,00 Euro	€ 3.400,00	(€ 350,00)	(€ 50,00)
▪ Da 2.500.000,01 a 5.000.000,00 Euro	€ 4.600,00	(€ 350,00)	(€ 50,00)
▪ Oltre 5.000.000,01 Euro	€ 7.000,00	(€ 350,00)	(€ 50,00)
▪ Valore indeterminato <sup>5)</sup>	Fino a € 1200,00	(Fino a € 350,00)	(€ 50,00)

#### NOTE:

- 1) Le spese di avvio debbono intendersi al netto dell'IVA e sono dovute da ciascuna delle parti.
- 2) Le spese di procedura, che comprendono i costi di amministrazione e l'onorario del mediatore, debbono intendersi al netto dell'IVA e sono dovute da ciascuna delle parti in solido tra loro, indipendentemente dal numero di incontri svolti.
- 3) Le parti sono tenute, al momento della presentazione della domanda e della dichiarazione di adesione, a versare le spese di avvio e l'importo ridotto per mancata partecipazione, comprovando l'avvenuto pagamento con l'invio alla Segreteria dell'ordine di bonifico bancario intestato a Resolutia – Gestione delle controversie (IBAN IT29P0200803027000101430204)
- 4) La parte istante, al momento del deposito della domanda potrà preventivamente chiedere che, qualora la controparte non aderisca alla procedura, l'incontro non si tenga, con il conseguente rilascio da parte di Resolutia di un mero certificato di segreteria attestante l'avvenuto deposito della domanda; in tale caso, la stessa parte istante, al momento della presentazione della domanda corrisponderà a Resolutia le spese di avvio e l'importo ridotto per mancata partecipazione senza incontro, come indicato in tabella.



- 5) Qualora la controversia risulti di valore indeterminato o indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti per il calcolo ed il versamento delle relative spese di procedura. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- 6) In tutti i casi, qualora la parte chiamata aderisca alla domanda di mediazione, la parte istante dovrà saldare, prima dello svolgimento dell'incontro, la restante parte delle spese di procedura dovute per il singolo scaglione, calcolate per differenza rispetto all'importo ridotto già versato; mentre la parte aderente dovrà versare, ugualmente prima dell'incontro, l'importo totale delle spese di avvio e delle spese di procedura.
- 7) Ai sensi del Regolamento, il mediatore potrà formulare una proposta di conciliazione solo laddove le parti ne facciano richiesta congiunta.
- 8) In caso di successo della mediazione, l'aumento previsto dall'art. 16, comma 4, lett. B) del d.m. 180/2010 potrà essere pari all'1% delle spese di mediazione.
- 9) Le spese di procedura non comprendono gli eventuali ed ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità delle parti (quali, a mero titolo di esempio: chiamata di terzi, intervento di esperti, traduzione simultanea, videoconferenza, incontri fuori sede, etc.). In ogni caso, salvo diversa disposizione della segreteria, sono a carico della parte istante le spese per le comunicazioni postali dirette ad altre parti chiamate oltre alla prima.



## REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE - ALLEGATO B

### TABELLA DELLE INDENNITA' NELLE PROCEDURE OBBLIGATORIE

- SPESE DI AVVIO PER CIASCUNA PARTE <sup>1)</sup>


€ 40,00
---------

- SPESE DI PROCEDURA PER CIASCUNA PARTE <sup>2)</sup>

VALORE DELLA LITE	Importo ordinario	Importo ridotto per mancata partecipazione <sup>3)</sup>
▪ Fino a 1.000,00 Euro	€ 43,00	(€ 40,00)
▪ Da 1.000,01 a 5.000,00 Euro	€ 86,00	(€ 50,00)
▪ Da 5.000,01 a 10.000,00 Euro	€ 160,00	(€ 50,00)
▪ Da 10.000,01 a 25.000,00 Euro	€ 240,00	(€ 50,00)
▪ Da 25.000,01 a 50.000,00 Euro	€ 400,00	(€ 50,00)
▪ Da 50.000,01 a 250.000,00 Euro	€ 666,00	(€ 50,00)
▪ Da 250.000,01 a 500.000,00 Euro	€ 1.000,00	(€ 50,00)
▪ Da 500.000,01 a 2.500.000,00 Euro	€ 1.900,00	(€ 50,00)
▪ Da 2.500.000,01 a 5.000.000,00 Euro	€ 2.600,00	(€ 50,00)
▪ Oltre 5.000.000,01 Euro	€ 4.600,00	(€ 50,00)
▪ Valore indeterminato <sup>4)</sup>	Fino a € 666,00	(€ 50,00)

#### NOTE:

- 1) Le spese di avvio debbono intendersi al netto dell'IVA e sono dovute da ciascuna delle parti.
- 2) Le spese di procedura, che comprendono i costi di amministrazione e l'onorario del mediatore, debbono intendersi al netto dell'IVA e sono dovute da ciascuna delle parti in solido tra loro, indipendentemente dal numero di incontri svolti.
- 3) Le parti sono tenute, al momento della presentazione della domanda e della dichiarazione di adesione, a versare le spese di avvio e l'importo ridotto per mancata partecipazione, comprovando l'avvenuto pagamento con l'invio alla Segreteria dell'ordine di bonifico bancario intestato a Resolutia – Gestione delle controversie (IBAN IT29P0200803027000101430204)



- 4) Qualora la controversia risulti di valore indeterminato o indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti per il calcolo ed il versamento delle relative spese di procedura. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- 5) Laddove la parte chiamata aderisca alla domanda di mediazione, la parte istante dovrà saldare, prima dello svolgimento dell'incontro, la restante parte delle spese di procedura dovute per il singolo scaglione, calcolate per differenza rispetto all'importo ridotto già versato; mentre la parte aderente dovrà versare, ugualmente prima dell'incontro, l'importo totale delle spese di avvio e delle spese di procedura.
- 6) Ai sensi del Regolamento, il mediatore potrà formulare una proposta di conciliazione solo laddove le parti ne facciano richiesta congiunta.
- 7) In caso di successo della mediazione, l'aumento previsto dall'art. 16, comma 4, lett. B) del d.m. 180/2010 sarà pari all'1% delle spese di mediazione..
- 8) Le spese di procedura non comprendono gli eventuali ed ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità delle parti (quali, a mero titolo di esempio: chiamata di terzi, intervento di esperti, traduzione simultanea, videoconferenza, incontri fuori sede, etc.). In ogni caso, salvo diversa disposizione della segreteria, sono a carico della parte istante le spese per le comunicazioni postali dirette ad altre parti chiamate oltre alla prima.